

## Le fideiussioni omnibus e la loro nullità parziale

### Analisi della sentenza della Corte di Cassazione civile SS.UU. n. 41994/2021

---

#### 1. Introduzione

Con la sentenza a Sezioni Unite del 30 dicembre 2021 n. 41994/2021 la Cassazione è intervenuta per risolvere alcuni contrasti interpretativi riguardanti le fideiussioni omnibus stipulate facendo uso dei modelli negoziali ABI (Associazione Bancaria Italiana). Le fideiussioni omnibus sono un tipo di fideiussione con cui si indica l'impegno assunto da un soggetto privato, una società, una banca verso un'altra banca con cui si garantisce l'adempimento di tutti i debiti, compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussione, che un terzo risulterà avere verso la banca nel momento della scadenza pattuita o nel momento in cui la banca deciderà di recedere dal rapporto e di domandare il saldo dei propri crediti. La Banca d'Italia negli anni intercorrenti tra il 2002 e il 2005 ha ritenuto esistente un'intesa anticoncorrenziale delle banche beneficiarie delle garanzie. La Corte di Cassazione ha dovuto risolvere perciò il problema che segue: cosa accade se nel contratto a valle, ovvero sia nel contratto di fideiussione stipulato tra la banca e il cliente, vengono inserite passivamente le clausole dello schema ABI dichiarate contrarie alla disciplina antitrust?

I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la soluzione già prevalente nella giurisprudenza di merito, cioè la c.d. nullità parziale (in base all'art. 1419 c.c.) della fideiussione omnibus, sottolineando che qualora nel contratto a valle (di fideiussione) rilevino le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia opera il principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c.. Pertanto sono nulle esclusivamente le clausole che riproducano il modello illecito. Giova precisare che, l'intero contratto è nullo solo laddove sia stata palesata una diversa volontà delle parti.

#### 2. Il caso

Nel caso di specie, una società concludeva un contratto di conto corrente e uno di finanziamento sottoforma di mutuo; uno dei soci sottoscriveva due diverse fideiussioni a garanzia dei due contratti. Nel 2010 la Banca faceva presente alla società debitrice la risoluzione dei contratti chiedendo anche la restituzione dello scoperto. Nel 2011 il creditore otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore. Il fideiussore aveva evocato in giudizio la banca chiedendo che fossero dichiarati nulli i contratti di fideiussione per violazione della disciplina antitrust. L'attore chiedeva anche la condanna al risarcimento del danno oltre alla nullità delle singole clausole contrastanti con la L. 287/90; in conclusione la Corte d'Appello dichiarò la nullità delle clausole contestate, condannava la Banca al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale perché aveva proposto le sue

istanze oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. e ordinava la cancellazione del nominativo dalla centrale dei rischi della Banca d'Italia.

### 3. Istituti rilevanti

Le disposizioni che vengono in rilievo ai fini della soluzione della questione in esame sono contenute nella L. 287/1990 che contiene le norme a tutela della concorrenza e del mercato. Nel caso di specie, alla luce di quanto prevede l'art 2 co. 2 lett. A) sono vietate le intese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza. L'ultimo comma dell'articolo poc'anzi citato dispone che le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. L'art. 101 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) prevede che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio fra Stati Membri, che restringono o hanno come effetto quello di impedire o falsare il gioco della concorrenza; questi accordi sono nulli di pieno diritto. Oltre alle disposizioni sopra citate di certo importanti, determinante ai fini della sentenza è stata la disposizione prevista dal c.c. in particolare il comma 1 dell'art. 1419 il quale prevede la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità.

### 4. La soluzione

La Suprema Corte rigetta il ricorso dell'istituto di credito ed enuncia il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt., 2, comma 2 lett. A) della l. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge di cui sopra e dall'art. 1419 c.c. in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti.

### 5. Approfondimenti: ulteriori sentenze rilevanti

CONFORMI:

- Tribunale di Roma, sez. XVII specializzata per le imprese, sentenza n. 19159/2022:

nel caso di specie, il Tribunale di Roma attenendosi ai criteri dettati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 41994/2021, dichiara la nullità parziale delle fideiussioni omnibus ma respinge la domanda di nullità totale e la conseguente richiesta di risarcimento danni a favore di fideiussori per la violata libertà contrattuale.

- Tribunale di Roma, sez. XVII, sentenza n. 8898/2023:

*Autore: Marta Cirillo*

[www.dirittoconsenso.it](http://www.dirittoconsenso.it) – Tutti i diritti riservati

nel caso di specie il tribunale di Roma si attiene alla Giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 dichiarando la nullità parziale della fideiussione.

## **Approfondimenti - Articolo**

[Le fideiussioni omnibus: inquadramento e giurisprudenza - DirittoConsenso.](#) – Andrea Ferrara